

FAQ

N. 1

D) – Quali sono le esigenze familiari che giustificano la richiesta di aspettativa ex art. 69 del D.P.R. n. 3/1957.

R) Si ritiene che la suddetta aspettativa possa essere richiesta comunque da colui che si dichiara unica persona disponibile all'assistenza. A tal fine il richiedente dovrà produrre la relativa autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da allegare alla richiesta.

N. 2

D) Infortunio sul lavoro: quali sono gli adempimenti da espletare in tal caso.

R) Chi subisce un infortunio recandosi o provenendo dal luogo di lavoro, una volta refertato al pronto soccorso, deve presentare al Direttore del Dipartimento, entro le 48 ore dall'incidente, il referto.

Il Direttore del Dipartimento, entro le 48 ore dall'incidente, deve fare la conseguente denuncia all'INAIL inviando, altresì, copia della stessa agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale (U.O. Gestione Previdenziale) che provvederanno alla relativa registrazione.

Nel caso in cui la prognosi del pronto soccorso non sia sufficiente alla guarigione, il docente dovrà contattare il medico di base per la prosecuzione della convalescenza e, contestualmente, l'INAIL per la proroga dell'infortunio.

N. 3)

D) Quali sono gli aggiornamenti che riguardano i soggetti fruitori dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

R) Con circolare n. 38/2017 l'I.N.P.S. ha esteso la possibilità di fruire dei permessi previsti dalla legge n. 104/92 per l'assistenza ai disabili anche alle parti di un'unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner.

Il beneficio, però, non è stato esteso per l'assistenza dei parenti del compagno che resta fuori dal campo di applicazione della legge in analisi.

Si tratta di una comunicazione che si pone sulla scia di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 213/2016 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge n.104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazioni di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

N. 4)

D) Qual'è il trattamento economico spettante al dipendente nei giorni di assenza dal lavoro per la fruizione dei permessi ex legge 104/92.

R) A tutti gli effetti durante questi tre giorni di permesso non vi è attività lavorativa e presenza presso il luogo di lavoro, ma permane il diritto a percepire la retribuzione.

L'importo corrispondente per i giorni di assenza è un'indennità a carico dell'I.N.P.S. pari all'intero ammontare della retribuzione. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'I.N.P.S. e recuperata tramite i conguagli contributivi.

N. 5)

D) I permessi retribuiti ex legge 104/1992 possono essere usufruiti ad ore?

R) I permessi retribuiti che la legge 104/92 riconosce ai lavoratori disabili ed ai familiari che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazioni di gravità, possono essere fruiti anche in modo frazionato. In sostanza, i tre giorni di permesso mensile potranno essere frazionati su base oraria; tuttavia si tratta di una facoltà che non è stabilita dalla sopracitata legge, pertanto non è applicabile a tutti i lavoratori indistintamente, ma solo al personale contrattualizzato.

N. 6)

D) Chi può fruire del congedo biennale retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151 del 26/3/2001?

R) La platea dei beneficiari del congedo biennale retribuito è stata estesa anche alle unioni civili come disciplinato dalla legge 20/5/2016 n.76, disposizione resa operativa dalla circolare I.N.P.S. n.38 del 27/2/2017. Rimangono invece escluse le coppie di fatto previste dalla stessa legge n. 76/2016, ammesse invece alla fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

N. 7)

D) Cosa si intende per convivenza e come viene soddisfatto il requisito della convivenza ai fini della fruizione del congedo biennale retribuito ex art. 42, comma 5, del D.lgs n.151/2001?

R) il requisito della convivenza è necessario nel caso in cui il congedo retribuito sia richiesto dal coniuge, dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave eccetto che dai genitori. Il Ministero del lavoro ha fornito l'esatta interpretazione del concetto di convivenza con la circolare del 18/2/2010. In tale circolare si afferma che sono riconducibili al suddetto concetto tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che l'assiste abbiano la residenza nello stesso comune, stesso indirizzo e numero civico, anche se interni diversi.